



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 in data 25 settembre 2020

In vigore dal 1° gennaio 2020.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1.....	5
OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 2.....	5
REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE.....	5
ART. 3.....	6
CHIAREZZA E PUBBLICITÀ DELLE NORME REGOLAMENTARI.....	6
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE	6
ART. 4.....	6
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.....	6
ART. 5.....	6
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.....	6
ART. 6.....	7
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE.....	7
ART. 7.....	7
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	7
ART. 8.....	7
RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI	7
ART. 9.....	8
FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	8
TITOLO III – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	9
ART. 10.....	9
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI	9
ART. 11.....	9
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE	9
ART. 12.....	10
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	10
ART. 13.....	11
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	11
ART. 14.....	12
NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	12
ART. 15.....	12
RISCOSSIONE VOLONTARIA	12
ART. 16.....	13
RISCOSSIONE COATTIVA	13
ART. 17.....	14
COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI.....	14
ART. 18.....	14
IMPORTI MINIMI ED ARROTONDAMENTO.....	14
ART. 19.....	15
INTERESSI.....	15
ART. 20.....	15
RIMBORSI	15
ART. 21.....	16
SCADENZE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	16
ART. 22.....	16
DILAZIONI DI PAGAMENTO	16
ART. 23.....	19
INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO	19
TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	19
CAPO I – SISTEMA SANZIONATORIO	19
ART. 24.....	19
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE.....	19
ART. 25.....	20
ESIMENTI.....	20
CAPO II – RAVVEDIMENTO OPEROSO	20

ART. 26.....	20
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	20
ART. 27.....	20
EFFETTI DEL RAVVEDIMENTO.....	20
ART. 28.....	21
PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO	21
TITOLO V – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO.....	22
CAPO I - INTERPELLO.....	22
ART. 29.....	22
DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	22
ART. 30.....	22
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO.....	22
ART. 31.....	23
ISTANZA DI INTERPELLO	23
ART. 32.....	24
ADEMPIMENTI DEL COMUNE	24
ART. 33.....	24
EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO	24
CAPO II - AUTOTUTELA	25
ART. 34.....	25
ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA.....	25
ART. 35.....	26
EFFETTI DELL'AUTOTUTELA	26
CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	26
ART. 36.....	26
OGGETTO.....	26
ART. 37.....	26
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	26
ART. 38.....	27
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27
ART. 39.....	27
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	27
ART. 40.....	27
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	27
ART. 41.....	27
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	27
ART. 42.....	28
ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A COMPARIRE.....	28
ART. 43.....	28
SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO	28
ART. 44.....	29
CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	29
ART. 45.....	29
ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO	29
ART. 46.....	29
MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	29
ART. 47.....	30
PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.....	30
ART. 48.....	30
RIDUZIONE DELLA SANZIONE.....	30
CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE	31
ART. 49.....	31
OGGETTO E RINVIO	31
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	31
ART. 50.....	31
DISPOSIZIONI FINALI.....	31
ART. 51.....	31
ENTRATA IN VIGORE.....	31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Il Regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Gassino Torinese.
3. Il presente Regolamento reca disposizioni formate nel rispetto, inoltre, dell'art. 1 dei commi da 158 a 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 e dell'art. 1 commi da 784 a 804 della Legge 27/12/2019 n. 160.
4. È sottratta alla disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e la determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, le cui disposizioni sono riservate alla legge.
5. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei Regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo o dell'entrata patrimoniale, ovvero nel Regolamento di contabilità dell'Ente.
6. Il presente Regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali, per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 2

REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente Regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere disciplinata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e delle leggi specifiche di settore, con appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera a) e f) del D.Lgs. 267/2000.
2. I Regolamenti delle entrate sono approvati dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine.
3. I Regolamenti sulle entrate tributarie sono inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del medesimo Ministero, entro i termini previsti dalla normativa di settore.
4. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

CHIAREZZA E PUBBLICITÀ DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:
 - a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico anche su appuntamento;
 - b) distribuzione di guide informative;
 - c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - d) spazi informativi sul sito del Comune.
4. Sul sito internet sono resi disponibili i Regolamenti e le deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali e di entrate dell'Ente.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Art. 4

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal seguente Regolamento le entrate tributarie e le altre entrate patrimoniali con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi e, in generale, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 5

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione, o in altro strumento gestionale adottato.
2. Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate gestite direttamente.
3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse. Il Funzionario comunale responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nella relativa convenzione di affidamento.

Art. 6

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

1. Il Consiglio Comunale ha competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote e tariffe, laddove espressamente previsto da specifiche norme di legge. Ha inoltre competenza per la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D. Lgs.267 del 18/8/2000.
2. Se non espressamente riservata al Consiglio Comunale da specifiche norme di legge, compete alla Giunta Comunale la fissazione delle aliquote/tariffe dei tributi, nonché la variazione delle stesse in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati con apposita deliberazione in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
4. Le tariffe ed i prezzi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
5. La determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe dei servizi e dei prezzi delle entrate patrimoniali compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.
6. Salvo diversa disposizione di legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, i canoni, le tariffe e i prezzi in vigore nel precedente anno.

Art. 7

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito di specifici Regolamenti comunali di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Art. 8

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra il Comune ed i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione e buona fede, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie dell'Ente,

contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

3. Nell'esercizio dell'attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate il Comune tende ad instaurare con il contribuente rapporti di collaborazione, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge posti a suo carico, e pubblicizza in modo adeguato gli istituti correttivi ed agevolativi previsti dalle norme.
4. Presso lo sportello degli uffici cui spetta la gestione delle entrate o tramite apposito portale informatico dedicato al cittadino vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente, fermo restando le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Art. 9

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse, o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi comunali, ove non affidate alla competente Agenzia delle Entrate Riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli Regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
3. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata dal Comune anche nelle forme associate previste dalla Parte I, Titolo II Capo V del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 ai sensi dell'art. 52, comma quinto, lettera a), del D.Lgs. 446/97.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
6. In caso di affidamento a terzi, il versamento delle entrate deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (limitatamente alle entrate per le quali tale versamento è consentito dalle disposizioni normative), o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA), o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice, restando ferme le diverse disposizioni delle singole entrate.
7. Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento, possono essere svolte anche tramite il supporto di terzi, rimanendo in capo all'Ente impositore, la titolarità degli atti stessi.

8. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
9. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

TITOLO III – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 10

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero dai singoli Regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Art. 11

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 (Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo), e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Funzionario Responsabile ed i Servizi o soggetti terzi a ciò dedicati si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente, quando richiesta dalla vigente normativa.
4. La Giunta Comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle relative professionalità e alla dotazione tecnica e informatica, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con apposita delibera può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento, può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e/o recupero evasione delle diverse tipologie di entrata.
5. Il Funzionario Responsabile dell'Entrata può affidare a terzi le attività di rilevazione materiale, quale presupposto necessario all'accertamento dell'entrata.

Art. 12

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, con le modalità previste dalla legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.i.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli atti di cui al precedente comma, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono altresì contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del Responsabile del Procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
5. Nel caso in cui l'avviso di accertamento contenga la contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
6. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 472/1997, relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
7. L'avviso deve, inoltre, espressamente indicare che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
8. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 16.

9. Il contenuto degli avvisi di cui ai commi 6, 7 e 8 è riprodotto altresì nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
10. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del singolo tributo, di norma coincidente con il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.
11. La firma autografa del Funzionario responsabile dell'entrata, apposta sugli atti elaborati da sistemi informativi automatizzati, relativi alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali, può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario designato, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993. La firma autografa del medesimo soggetto responsabile può essere sostituita dalla firma digitale per gli atti da notificare a mezzo posta elettronica certificata.
12. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai Regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

Art. 13

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate relative alla gestione del patrimonio, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Funzionario "responsabile del servizio" che dovrà contestarne il mancato pagamento.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
4. Esso deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dello stesso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
5. L'atto deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento.
6. L'atto deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 16.
7. Il contenuto degli atti di cui ai commi 4, 5 e 6 è riprodotto altresì nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
8. Gli atti sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile della singola Entrata, come individuato nel precedente articolo 5.

9. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario nel rispetto delle disposizioni di legge e con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti con il Comune.

Art. 14 **NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI.**

1. Gli atti di accertamento e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo di Posta Elettronica Certificata, anche avvalendosi della Piattaforma digitale per le notifiche prevista dall'art. 1, comma 402 della legge 27/12/2019, n. 160; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente Regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/192 e s.m.i.
2. Per la notifica degli atti di accertamento e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali il Responsabile dei Tributi, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'Ente Locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'Ente Locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'Ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
4. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni, ovvero di riscossione delle entrate patrimoniali emessi con le modalità previste dall'art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019, liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Art. 15 **RISCOSSIONE VOLONTARIA**

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali sono definite dalla legge ovvero nei singoli Regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse, ed in ogni caso ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione.
2. Le modalità di versamento delle entrate comunali sono identificabili nel versamento diretto alla Tesoreria Comunale o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata, ovvero con

sistemi di accredito elettronico e simili, anche mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica di intermediazione dei pagamenti denominata Pago Pa, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, a decorrere dalla sua attivazione. È altresì ammesso il versamento delle entrate tributarie, ove previsto dalla vigente normativa, mediante l'utilizzo del modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i.

Art. 16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'Agente Nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2017 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e s.m.i. ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, a decorrere dalla data di esecutività della suddetta deliberazione e fino a diversa decisione in merito, fatte salve eventuali modifiche normative, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune, tra le quali l'IMU e la TASI, escludendo dall'affidamento i tributi e le entrate la cui gestione risulti affidata a soggetti terzi, e tra queste le forme di prelievo relative al servizio rifiuti: TARI e TARES.
4. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività dei seguenti atti:
 - a) Avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i..
 - b) Ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14/04/1910, n° 639.
 - c) Cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.
5. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. In relazione agli atti di cui al comma 4 lett. a), decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
7. In relazione agli atti di cui al comma 4, lett. a) nel caso di avvenuta presentazione di ricorso il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle

procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla condizione del debitore, all'entità del credito ed al rischio di insolvenza nelle more del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

Art. 17

COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali esclusivamente tra tributi della stessa natura e con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il contribuente dovrà presentare al Responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
4. L'istanza prevista al comma 3 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
5. Il Funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, con le formalità di cui al precedente comma, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
7. Le somme a rimborso liquidate dall'Ufficio competente, su richiesta del contribuente da far pervenire all'Ufficio stesso entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, possono essere compensate con gli importi dovuti per il medesimo tributo.
8. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 18

IMPORTI MINIMI ED ARROTONDAMENTO

1. Per le entrate di natura tributaria non sono richiesti i versamenti volontari e non vengono effettuati i rimborsi al di sotto degli importi minimi di seguito specificati, fatti salvi limiti diversi fissati dalla disciplina regolamentare inerente la specifica entrata:
 - a) 10,00 euro per pagamenti o rimborsi riferiti ai tributi la cui determinazione avviene su base annua e con versamento in unica soluzione, ad esclusione dei casi contemplati nei punti successivi, lett. b) e lett. c) del presente comma;
 - b) 5,00 euro per pagamenti o rimborsi riferiti all'imposta di pubblicità nonché per i pagamenti relativi ai tributi di cui alla precedente lett. a) con versamento frazionato in acconto/i e saldo;
 - c) 2,00 euro per pagamenti o rimborsi riferiti a tutti i tributi la cui determinazione avviene su base giornaliera o di frazione di anno, e nei casi di pagamenti dovuti a titolo di conguaglio per insufficiente versamento;

2. Non si procede in ogni caso al rimborso di somme il cui importo complessivo sia inferiore ad euro 10,00.
3. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, sanzioni, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo complessivo di euro 16,00.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 19 INTERESSI

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi nelle misure di seguito riportate, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
2. L'avviso di accertamento o l'atto di riscossione provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto ovvero entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso.
3. Per le entrate tributarie la misura annua degli interessi dovuti sulle somme non versate entro i termini stabiliti dalle norme che disciplinano il singolo tributo è determinata nella misura del saggio legale di interesse, stabilito dall'art. 1284 del codice civile, aumentata di due punti percentuali¹. Per le entrate patrimoniali trova applicazione la misura del saggio legale di interesse, determinata dall'art. 1284 del codice civile.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. La stessa misura degli interessi di cui al precedente comma 3 viene riconosciuta al soggetto avente diritto al rimborso di somme versate e non dovute, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20 RIMBORSI

1. Per le entrate di natura tributaria il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione della somma versata. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Per le entrate di natura patrimoniale il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine prescrizione di legge dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il

¹ In vigore dal 1° gennaio 2018. Sino al 31 dicembre 2017 trova applicazione la stessa misura prevista per le imposte dirette erariali.

diritto medesimo. Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalle norme che disciplinano le singole entrate.

3. I termini di cui ai precedenti commi, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di emissione del provvedimento di annullamento.
4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il Funzionario responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e trasmette al richiedente il provvedimento di accoglimento (totale o parziale) o di diniego. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sulla stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
6. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
7. Il Comune è inoltre tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente abbia dovuto sostenere per la concessione della sospensione o la rateizzazione di tributi che, successivamente, siano risultati non dovuti in tutto o in parte.

Art. 21

SCADENZE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Le scadenze per la riscossione sono determinate da Leggi, Regolamenti, delibere e atti amministrativi specifici di ciascuna entrata.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, da comunicare tempestivamente al Consiglio Comunale per la relativa presa d'atto in occasione della prima seduta utile e comunque entro sessanta giorni dalla sua adozione, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, atti ad incidere in modo rilevante sul normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente e del regolare svolgimento del rapporto con l'Ente impositore.

Art. 22

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse - a specifica domanda nella quale il debitore attesti di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà - dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, nel rispetto delle regole stabilite dai commi successivi e tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Si definisce stato temporaneo di obiettiva difficoltà economica la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione reddituale-patrimoniale.
3. Al fine di consentire la valutazione dello stato di temporanea difficoltà economica il richiedente dovrà produrre al Funzionario Responsabile dell'entrata, che potrà chiedere ulteriore documentazione integrativa ai fini dell'emissione del provvedimento, una richiesta

contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante, oltre all'esistenza della condizione di cui al comma 2, i seguenti elementi e documenti:

- a) in caso di persone fisiche o ditte individuali: la condizione lavorativa, le proprietà immobiliari e mobiliari possedute;
- b) in caso di persone giuridiche: la situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Tra i documenti, dovranno essere presentati, almeno:

- a) per le persone fisiche: attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) aggiornata alla data della richiesta di dilazione;
- b) per le persone giuridiche: ultimo bilancio approvato e dichiarazione dei redditi.

- 4. Non si procede a dilazione per importi fino a 300,00 euro, eccezione fatta per il verificarsi di situazioni di disagio socio-economico di particolare gravità, certificato dal C.I.S.A.; in tal caso il predetto limite è fissato in 150,00 euro ed il numero massimo di rate è tre. L'importo minimo rateizzabile è comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese di notifica e spese per le procedure cautelari od esecutive attivate.
- 5. Le dilazioni sono concesse alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:

IMPORTO	RATE MENSILI MINIMO	RATE MENSILI MASSIMO
fino a 300,00 €	Nessuna dilazione (*)	
Da 300,01 a 500,00 €	2	4
Da 500,01 a 2.500,00 €	5	12
Da 2.500,01 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.000,01 a 20.000,00 €	25	36
Da 20.000,01 a 50.000,00 €	37	48
Oltre 50.000,00 €	49	72

(*) Salvo l'applicazione della deroga di cui al primo periodo del comma 4.

- 6. Resta ferma la facoltà del debitore di richiedere la dilazione dell'importo complessivo del debito per un numero di rate inferiore a quello stabilito quale minimo numero di rate in corrispondenza dell'importo oggetto di rateazione di cui al prospetto del comma precedente.
- 7. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 10.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l'intero periodo di rateizzazione aumentato di un anno, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici di cui al comma 3 dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riportante le condizioni prescritte al successivo comma 4 del medesimo articolo. È facoltà del Funzionario Responsabile dell'entrata richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del debitore.
- 8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione, che deve essere sottoscritto per accettazione dal debitore.

9. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi pari al saggio legale, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
10. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento, anche con modalità telematica.
11. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione, che non comporta la prescrizione del credito.
12. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in una unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure di riscossione coattiva.
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate al punto 4 in ragione della entità dello stesso.
14. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la definizione agevolata delle sanzioni mediatore l'adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
15. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario/affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
16. La dilazione di pagamento può essere concessa anche su avvisi di accertamento emessi prima del 1° gennaio 2020, avuto riguardo al rispetto dei termini di decadenza della notificazione del titolo esecutivo. In tal caso l'ultima rata della dilazione non può scadere oltre i 12 mesi antecedenti a tale data.
17. I criteri per la concessione della dilazione potranno essere integrati o modificati dalla Giunta Comunale, con proprio provvedimento.
18. Sono fatte salve le disposizioni e le condizioni appositamente previste per specifiche entrate comunali da Leggi, Regolamenti o a atti amministrativi dell'ente.
19. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo ed in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti afferenti le rate scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti dai provvedimenti di dilazione in corso emessi da questo Comune, anche scadenti nel periodo anzi considerato. I versamenti delle rate oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 15 dicembre 2020. Le rate del piano di dilazione approvato scadenti successivamente al predetto periodo di sospensione mantengono invariati i rispettivi termini di scadenza.

Art. 23
INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori all'importo di euro 500,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori all'importo di euro 1.000,00.
3. Nel caso indicato nel precedente comma 2 dovrà tuttavia essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi dell'attivo ancora disponibile e, in mancanza di somme disponibili, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

**TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO
OPEROSO**

CAPO I – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 24
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 18 dicembre 1997, sono graduate sulla base dei criteri fissati dall'art. 7 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e s.m.i., ed applicate nei termini e con le modalità indicate dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e s.m.i.
2. Per i ritardati od omessi versamenti diretti di tributi riscossi dal Comune o da terzi a favore del Comune, sono irrogate le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471, che si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Per la omessa, ritardata, o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate tributarie.
4. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali contestate o irrogate per violazioni di norme tributarie sono ridotte ad un terzo dell'importo indicato nell'atto di contestazione o irrogazione, nel caso di definizione agevolata della controversia nei modi e nei termini indicati dagli art 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n.472, mediante il pagamento entro il termine previsto dalla legge per la proposizione del ricorso.
5. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali contestate per violazioni di norme tributarie non sono applicate quando si verifichi l'esistenza delle cause di non punibilità indicate dall'art. 6 del D.Lgs. 18/12/97 n.472.
6. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei Regolamenti di ogni singola entrata.
7. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario responsabile, come individuato nel precedente art. 5.
8. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

9. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando la stessa consista in una mera violazione formale, intendendosi come tali le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Art. 25 **ESIMENTI**

1. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sua sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
2. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove l'Ufficio tributi comunale non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.

CAPO II– RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 26 **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e s.m.i. e le cause esimenti nell'applicazione dei tributi comunali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto formale comunicazione, ovvero la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
3. Non impedisce il ricorso al ravvedimento l'avvenuto avvio di attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli costituenti oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 27 **EFFETTI DEL RAVVEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e delle modificazioni a questo apportate dall'art. 10-bis del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni in L. n. 157/2019 e dell'art. 50 del D.Lgs. n. 449/1997, ove il contribuente adempia alle prescrizioni di cui al presente Capo, le sanzioni amministrative tributarie sono ridotte nel modo che segue:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la

violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
- g) ad un mezzo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo di oltre novanta giorni ma non superiore ad un anno dalla scadenza del termine di legge
- h) alla misura minima stabilita per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo maggiore di un anno ma non superiore ad anni due dalla scadenza del termine di legge.

Art. 28

PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO

1. Il versamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati sul tributo al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. È tuttavia consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), a- bis), b), b-bis) e b-ter) e c) del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i. e richiamate dal comma 1, lettere da a) a g) dell'art. 27 del presente Regolamento, anche in caso di versamento frazionato, purché lo stesso sia effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata
3. Della regolarizzazione effettuata dal contribuente mediante il ravvedimento operoso perfezionato con le modalità indicate dai due commi precedenti deve essere fornita specifica comunicazione all'Ufficio tributi comunale entro trenta giorni dall'avvenuto adempimento, mediante apposito modello messo a disposizione sul sito web del Comune.

TITOLO V – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I - INTERPELLO

Art. 29

DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente Regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'Ufficio comunale in sede di controllo, anche al fine di semplificare i rapporti tra i contribuenti ed il Comune stesso.

Art. 30

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 32.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Gassino Torinese; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 33
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai Regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante una delle seguenti modalità:
 - mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente;
 - con spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

- mediante posta elettronica certificata (PEC);
7. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 31 **ISTANZA DI INTERPELLO**

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo Rappresentante Legale, compreso il codice fiscale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si chiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
 - e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o del suo Legale Rappresentante oppure l'elezione di altro recapito quale domicilio, presso il quale devono essere effettuate - anche via fax o posta elettronica certificata - le comunicazioni del Comune;
 - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo Legale Rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
 - b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
 - d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
 - e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
4. In caso di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1 lettere c), d), e) ed f), il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare la propria domanda entro 30 (trenta) giorni dall'invito. In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 32
ADEMPIMENTI DEL COMUNE

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo, deve essere comunicata al contribuente, a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite fax o posta elettronica certificata (PEC) presso i recapiti indicati nell'istanza medesima, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del comma 4 del precedente articolo.
2. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il Funzionario Responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso, il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.
4. Per le questioni particolarmente complesse, il Funzionario Responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
5. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune.

Art. 33
EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa precedentemente data nella risposta del Comune.
2. Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate, ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello e nei confronti dell'istante, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero dell'imposta, né per le sanzioni e gli interessi.

5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto di interpello, verificatesi successivamente alla risposta dell'ufficio e derivanti da modifiche legislative o regolamentari sopravvenute, fanno cessare l'effetto vincolante della risposta.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II - AUTOTUTELA

Art. 34

ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del Funzionario Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, può:
 - a) annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo o errato nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti;
 - b) revocare provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Anche in pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione in base all'orientamento giurisprudenziale sulla questione in contestazione;
 - b) valore della eventuale lite;
 - c) costo della difesa in giudizio;
 - d) costo derivante da maggiori carichi di lavoro;
 - e) costo presunto della soccombenza.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto e, in particolare, nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - b) errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) errore di calcolo nella liquidazione della somma dovuta;
 - d) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata dalla sua produzione entro i termini di decadenza;
 - f) preesistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi in precedenza disapplicati;
 - g) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - h) evidente errore logico.
4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio che ha emesso l'atto illegittimo.
5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati nonché, in pendenza di giudizio, al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 35
EFFETTI DELL'AUTOTUTELA

1. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
2. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
3. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
4. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 36
OGGETTO

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'Accertamento con Adesione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni. L'Accertamento con Adesione è stato introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.
3. Il presente Capo III "Accertamento con adesione" abroga e sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 27/01/1999 – Capo II.

Art. 37
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il ricorso all'Accertamento con Adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi. Non è

ammessa adesione parziale all'atto medesimo.

5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 38

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La competenza alla gestione del procedimento di Accertamento con Adesione è affidata al Funzionario responsabile dello specifico tributo.

Art. 39

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 40

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'Accertamento con Adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - e) il nominativo del Responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 41

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di Accertamento con Adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando, il proprio recapito, anche telefonico.

2. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC entro il termine di impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'Accertamento con Adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, ove perfezionata, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i soggetti passivi.

Art. 42

ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A COMPARIRE

1. L'istanza di proposta di Accertamento con Adesione viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 37, ed in caso di carenza dei requisiti prescritti ne viene comunicato il motivato rigetto al contribuente.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta ed entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno, del luogo e dell'orario in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante, munito di regolare procura formata nei modi di legge, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
4. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento, il cui accoglimento è rimesso alla valutazione dell'Ufficio, tenuto conto della programmazione delle proprie attività.
5. Il Responsabile del procedimento dà sinteticamente atto, in apposito verbale, delle operazioni compiute, della mancata comparizione del contribuente o del suo rappresentante e della conseguente conclusione con esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 43

SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. L'ambito di applicazione del procedimento di cui al presente Capo può essere esteso, su richiesta del contribuente da produrre anche nel corso del contraddittorio, ad ulteriori periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio per gli stessi tributi ed adempimenti oggetto della procedura di definizione dell'Accertamento con Adesione, applicando alla definizione per ravvedimento delle ulteriori annualità di imposta gli stessi termini e modalità ivi previste.
3. L'Ufficio compie nell'ipotesi di cui al precedente comma 2 tutta l'attività istruttoria necessaria

alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente agli ulteriori periodi di imposta interessati rispetto a quelli accertati nell'avviso oggetto di definizione.

4. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'Adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'Atto di Accertamento con Adesione.
5. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 44

CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige, in duplice esemplare, Atto di Accertamento con Adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.
3. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 45

ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'Accertamento con Adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 46

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'Accertamento con Adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ove l'importo complessivamente dovuto superi il valore di euro millecinquecento, o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i

trentamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, nella misura del saggio legale determinata dall'art. 1284 del codice civile. Se le somme dovute per cui è richiesta la rateazione sono pari o superiori ad euro diecimila, dovrà essere prestata idonea garanzia fideiussoria come previsto dal precedente art. 22, comma 7.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia di cui al precedente comma, ove dovuta. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'Atto di Accertamento con Adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 47

PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 46, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e con la prestazione della garanzia, ove prevista.
2. Con il perfezionamento dell'Atto di Adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'Atto di Accertamento di Adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'Accertamento con Adesione non rileva a fini extratributari, né esplica effetti ai fini dell'applicazione di qualsiasi altro tributo.
4. La definizione di cui all'Accertamento con Adesione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
5. L'avviso di accertamento notificato perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione di cui al primo comma.

Art. 48

RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni previste per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento oggetto di adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 49

OGGETTO E RINVIO

1. L'istituto del Reclamo/Mediazione si applica alle controversie tributarie dell'Ente Locale, di valore non superiore al limite di euro 50.000,00 previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un Reclamo e può contenere una proposta di Mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di Reclamo/Mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del Reclamo/Mediazione.
3. La disciplina del Reclamo Mediazione è definita dall'art. 17-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, al quale si fa espresso rimando ai fini della sua applicazione alle entrate tributarie comunali.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 50

DISPOSIZIONI FINALI

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
 - a) il Regolamento per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione C.C. n° 4 del 27 gennaio 1999 e s.m.i.;
 - b) il Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie e dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27 gennaio 1999 e s.m.i.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 51

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.